

Domande Frequenti Verifica Emissioni di CO2

Estratto meeting ACCREDIA-ANC del 20 Giugno 2016 e 25 Ottobre 2016

- 1) Gli impianti opt-out sono esonerati dalla predisposizione dell'analisi del rischio e della valutazione dell'incertezza?**

Risposta

L'Autorità nazionale competente (ANC) conferma che il modulo del piano di monitoraggio OPT-OUT segue le richieste dello schema del piano di monitoraggio inviato ed approvato tramite deliberazione, pertanto gli impianti OPT-OUT sono esonerati dal predisporre il documento di analisi del rischio e la valutazione dell'incertezza.

Pertanto il gestore è tenuto ad implementare ed allegare solo gli allegati elencati nel modulo OPT-OUT ovvero:

- *Schema a blocchi o layout dell'impianto con individuazione dei flussi di combustibili/materiali utilizzati e delle fonti di emissione connesse;*
- *Elenco laboratori utilizzati (laddove pertinente);*
- *Certificazione ISO 9001 dell'impianto nel caso in cui si effettui la taratura di gascromatografi (laddove pertinente);*
- *Autorizzazione a bruciare rifiuti rilasciata dalla competente autorità ove pertinente (laddove pertinente).*

- 2) Nel caso di impianti con solo gas naturale (da distributore dotato di codice di rete) è necessaria l'analisi di incertezza?**

Risposta

L'ANC provvederà con l'aggiornamento delle "FAQ-MONITORAGGIO", in particolare sarà specificato che la semplificazione per il gas naturale di non effettuare la valutazione dell'incertezza del dato attività, sarà solo nel caso in cui il gestore sia tenuto a monitorare tutto il flusso di gas naturale in ingresso nell'impianto (cioè non ci sono derivazioni di gas verso altri impianti ETS o non ETS/parti di impianto non ETS) e tale combustibile sia fornito attraverso un sistema di misura (contatore primario, correttore di temperatura e pressione) sottoposti alla Direttiva MID e relativo recepimento italiano (D.Lgs. 22/2007 e D.Lgs. 75/2012). Verrà pertanto eliminato il riferimento al Codice di Rete approvato dall'AEEG (come indicato attualmente nelle FAQ Monitoraggio). In tale

caso il flusso di combustibile è determinato in base alla quantità riportata nei documenti di misura emessi dal distributore, senza dover effettuare l'analisi dell'incertezza del dato attività.

Sempre nelle "FAQ-Monitoraggio" si adeguerà l'esempio di compilazione di alcune sezioni del piano di monitoraggio per il flusso di gas naturale e verrà indicato che laddove non si rispetti il livello richiesto per la quantità consumata di combustibile, al fine di applicare livelli meno stringenti sarà necessario effettuare la valutazione dei costi eccessivi/impossibilità tecnica.

Altrimenti si può ipotizzare anche una sovrastima delle emissioni da parte di ANC.

L'ANC, inoltre, provvederà ad approfondire tale tematica con la SNAM.

In particolare si chiederà alla SNAM:

- Chiarimenti in merito alla proprietà delle strumentazioni ("chi deve fare cosa");
- Possibilità di poter inserire direttamente nei verbali di misura il valore del fattore di emissione derivante dalle analisi almeno settimanali, ponderato sui consumi (almeno settimanali).

3) Vanno verificate o meno le note presenti nei verbali di misura circa il numero di ore con portate sotto la portata minima?

Risposta:

L'ANC conferma che, alla stregua della verifica dei verbali di misura rispetto ai Nm³ riportati nel modulo di comunicazione, il verificatore dovrà controllare anche le relative note presenti. Il distributore del gas evidenzia se questo problema si è ripetuto per molti giorni durante il mese. A causa della crisi di mercato, infatti, può succedere che gli strumenti precedentemente installati divengano sopradimensionati per le quantità in gioco, soprattutto per le centrali termoelettriche. Questo potrebbe comportare il non rispetto dell'incertezza richiesta per il dato attività.

4) Biomasse: come comportarsi in quei casi in cui gli impianti siano nel sistema contrariamente a quanto previsto dal D.lgs 111/2015 ("gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto")?

Risposta:

L'ANC conferma che al momento il gestore di uno stabilimento che utilizza esclusivamente biomassa, come riportato nell'art.5 comma 14 D.Lgs 11/2015, può, ma non è tenuto, a richiedere l'uscita dal campo ETS tramite comunicazione di cessazione totale dell'attività ai sensi dell'Art.24 D.Lgs 30.

5) Di che evidenze accontentarsi in merito ai volumi produttivi laddove coinvolti nel calcolo dell'HAL?

Risposta:

L'ANC conferma che evidenze come estrazioni dal gestionale dell'impianto sia in termini di prodotto finito che materie prime sono più che sufficienti. Questi dati sono di riferimento anche per la valutazione delle cessazioni parziali .

Si sottolinea, infatti, che per il verificatore è buona prassi reperire i dati di assegnazione delle quote inseriti nei moduli NEC direttamente dalla sala operativa presente nello stabilimento e relativo gestionale.

6) Un piano approvato diventa un riferimento ineludibile anche qualora ci dovesse essere qualcosa di poco coerente con la norma? Es: per quanto riguarda il campionamento almeno mensile riferito ai bollettini SNAM nel caso del livello di approccio 3, l'ANC valutando i PdM ha assunto posizioni contraddittorie.

Risposta:

L'ANC conferma che il riferimento ineludibile rimane il Regolamento EU 601/2012 e ne deve essere garantita la sua applicazione.

Per quanto riguarda invece l'esempio riportato, poco chiaro, si conferma che per il gas naturale la frequenza di campionamento, che di fatto coincide con la frequenza di analisi essendo il combustibile in questione gassoso, è almeno settimanale. Nei verbali di misura mensili SNAM l'analisi del gas è addirittura giornaliera. Ciò che si richiede al gestore è di calcolare il PCI ed il fattore di emissione non sulla base di una media aritmetica, ma su una media ponderata sui consumi.

L'ANC conferma inoltre che, relativamente il raggio di azione del verificatore, nel caso di:

- EVIDENTI NON CONFORMITÀ tra piano di monitoraggio e Regolamento EU 601/2012, il verificatore è tenuto ad effettuare le dovute segnalazioni nella sezione C del foglio "*Annex 1 – Findings*" nelle apposite sezioni della dichiarazione di verifica (indipendentemente da quanto indicato nel piano di monitoraggio approvato);
- INTERPRETAZIONI DIVERSE, il verificatore rilascia un rilievo aperto (ad esempio nella sezione D del foglio "*Annex 1 – Findings*" che il gestore è tenuto a chiarire direttamente con l'Autorità competente.

7) Se c'è un PdM approvato nel corso dell'anno e subito dopo il 31/12 l'azienda ne invia una revisione ad ANC cosa bisogna seguire? Quest'anno inoltre c'è stato il blocco dell'upload quindi alcune aziende avevano pronta una revisione mirata a valle della Verifica ETS 2015,

non l'hanno potuta caricare nel 2015, l'hanno fatto o lo faranno solo nel 2016 ma la loro gestione 2015 era allineata con quella bozza, non col PdM approvato.

Risposta:

L'ANC conferma la validità della deliberazione 27/2012. Si sottolinea che nel caso in cui il gestore non rispetti le tempistiche per l'aggiornamento del piano di monitoraggio (entro i 30 giorni dalla modifica - per modifiche significative - oppure entro il 31/12 per quelle non significative), il verificatore è tenuto ad inserire le dovute note nella dichiarazione di verifica (da non escludere verbali di accertamento da parte dell'autorità competente). Il verificatore è tenuto inoltre a dare indicazioni se oltre al piano approvato è presente anche un piano in stato "inviato", inserendo nella dichiarazione di verifica il piano di riferimento per la verifica (ad esempio nella riga 11 del foglio "*Opinion Statement_(Inst)*").

8) N&EC: Riflessione sulle tempistiche e richiesta di riesame/integrazione dei N&EC da parte dell'ANC con coinvolgimento frequente del verificatore.

Risposta:

L'ANC tenuto conto delle considerazioni addotte dagli enti di verifica, provvederà a modificare la parte finale del testo delle richieste di integrazioni, per gli impianti nuovi entrati, inerente ai termini di scadenza richiesti al fine dell'espletamento delle modifiche da parte del Gestore. L'ANC rende chiaro che le tempistiche indicate per la risposta non sono vincolanti al fine dell'assegnazione, ma solo un input affinché l'ANC stessa possa inviare prima possibile la documentazione alla CE. L'ANC richiederà, inoltre, alla CE uno scadenziario per il lavoro di analisi delle istruttorie, l'impegno di ottemperare all'assenza sul sito del modulo "ex art. 16". Inoltre verrà reso pubblico l'iter da seguire per la comunicazione di potenziali cessazioni parziali, difficilmente comunicabili entro il 31/12 a causa della mancanza di dati dell'ultimo mese.

Obiettivo dell'ANC quello di evitare gli indebiti rilasci.

9) Abbiamo strutturato un corso di formazione (mai erogato fino ad oggi) da mettere nel nostro catalogo corsi avente questo titolo " EU ETS: Strumenti per la compilazione dei piani di monitoraggio e della comunicazione delle emissioni" di 1 giorno, giusto per scrupolo vorremo avere una conferma da parte vostra che l'erogazione di questo corso sia compatibile con l'accreditamento per lo schema EU ETS.

A nostro avviso non si "scontra" con i requisiti dell'art. 56 del Reg. 600/12 relativo all'indipendenza e imparzialità, tuttavia data la delicatezza della questione gradiremmo avere anche una vostra conferma.

Gli obiettivi di questo corso saranno:

- Fornire gli strumenti per la corretta applicazione dei requisiti richiesti dallo schema.
- Fornire gli strumenti per la compilazione del piano di monitoraggio.
- Fornire gli strumenti per la compilazione della comunicazione delle emissioni.

I contenuti saranno indicativamente:

- Introduzione sulla normativa di riferimento
- Classificazione degli impianti e dei flussi di fonte
- Emissioni da combustione ed emissioni da processo ed I fattori di calcolo
- Il Piano di monitoraggio e le linee guida
- La comunicazione delle emissioni e la sua compilazione.

Il corso si rivolgerà a tutte le aziende che rientrano nell'EU ETS compresi i nostri clienti a cui rilasciamo la convalida delle emissioni annuale

Risposta:

L'ANC risulta favorevole.

10) Partendo dal seguente quesito e risposta che si trova nella FAQ Domande Frequenti Monitoraggio

Domanda e risposta del 07/10/2014

I controlli metrologici sugli strumenti primari del gas naturale (es. contatore rotativo, misuratore a turbina...) non sono normati dal codice di rete. Quale normativa si può ritenere valida per la periodicità di verifica di tali strumenti?

Per la periodicità della verifica dei contatori del gas si può utilizzare come norma di riferimento il Decreto MISE n. 75 del 16 Aprile 2012, in particolare l'allegato I.

Si sottolinea, infatti, che le indicazioni presenti nell'allegato 7 della "Guidance n. 4" sono relative alle incertezze di misura prudenziali per gli strumenti di misura più comuni, da utilizzare nel caso in cui non si abbiano informazioni (ad es. schede tecniche) sugli strumenti di misura o non siano reperibili documenti OIML (sigla francese per indicare l'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale).

Si specifica, inoltre, che relativamente la verifica dello strumento di conversione del volume (correttore di pressione/temperatura) potrà fare riferimento a quanto indicato all'interno del codice di rete del distributore di gas naturale che effettua le analisi.

Prima questione: non è chiaro da dove nel codice di Rete si possa desumere che l'obbligo di verifica metrologica sia limitato solo ai convertitori e non anche al contatore; nel codice di rete (allego ad es. quello di SNAM) si parla di catena di misura e non dei soli convertitori.

Circa la risposta alla FAQ si rimanda poi tout court ad un applicazione del DM 75/2012 per i contatori del gas (ad es. flangia tarata, ecc.)

Di fatto la situazione che si riscontra è la seguente:

- **gli ufficiali metrici effettuano la taratura solamente dei convertitori (come da situazione prospettata nella FAQ del resto) mentre nessuno si preoccupa della taratura del contatore;**
- **In molti casi la taratura del contatore comporterebbe di fatto un'interruzione del flusso di gas naturale rendendo poco praticabile l'intervento (necessità di smontare la flangia per la taratura)**

In questo contesto si pone poi un'altra questione.

Il DM 75/2012 è un decreto di applicazione del d.lgs. 22/2007 a sua volta decreto di recepimento della cosiddetta direttiva MID 2004/22/CE.

Nel d.lgs. 22 è contenuta una disposizione transitoria al comma 3, dell'art. 22, che esonererebbe in ogni caso dai controlli per strumenti installati entro il 18/03/2007 nel caso in cui non esistessero obblighi di metrologia legale prima del 30/10/2006, valida per strumenti non rimossi e reinstallati.

In pratica se ci si trovasse di fronte a vecchia strumentazione (ma ancora utilizzata nell'ambito dello scambio commerciale) secondo questa disposizione sembrerebbe in ogni caso esclusa l'applicazione del DM 75; insomma la faccenda è abbastanza ingarbugliata.

Si richiede quindi un'indicazione su come trattare la questione (ovvero eventuale assenza di taratura del contatore primario) considerato che appare poco ragionevole che il Verificatore debba richiedere l'applicazione di un requisito di metrologia legale in ambito ETS quando di fatto il medesimo requisito sembrerebbe non essere richiesto nell'ambito dello scambio commerciale tra distributore ed utilizzatore del gas (su cui tra l'altro si basa tutta la fiscalità in Italia in materia di consumo di gas).

Risposta:

Riferirsi alla risposta del quesito n. 1.

11) Compilazione moduli NER: Avvio di normale funzionamento post modifica

Il "periodo continuativo" di avvio del funzionamento normale post modifica di 90 giorni, può comprendere una serie di giorni in cui il sottoimpianto oggetto della modifica non è stato operativo tutti i giorni, registrando quindi anche giorni con livello di attività pari a zero?

Risposta:

Sulla base di quanto indicato nel punto 4.2 della Linea Guida "Nuovi Entranti" n. 7, si indica che è necessario che il sottoimpianto in questione sia comunque operativo per un periodo di 90 giorni, in modo continuo o discontinuo.

Nel caso in cui il sottoimpianto opera in modo continuo, inserimento della dicitura “*VERO*” nella sezione C.I.b) “*Operated for continuous periodo f 90 days*”, il gestore non dovrebbe inserire dei valori nulli all’interno della sezione C.I.e) “*Determination of the start of normal or changed operation*”. L’ANC si sta però confrontando con la CE per capire la flessibilità nell’accettare valori nulli dovuti ad eventuali manutenzioni (ordinarie/straordinarie) e ne darà comunicazione in seguito attraverso le FAQ (a supporto vi è il riferimento delle FAQ “*New Entrants & Closures Application del 19/11/2014*”, domande 2.1 e 2.3).

Se, invece, il sottoimpianto opera in modo discontinuo (ad esempio 5 giorni su 7 oppure per impianti stagionali, teleriscaldamento), il gestore dovrà inserire “*FALSO*” nella sezione C.I.b) “*Operated for continuous periodo f 90 days*” e presentare delle registrazioni diverse da zero nei 90 giorni di operatività (non continuativi) nella sezione C.I.e) “*Determination of the start of normal or changed operation*”.

NOTA:L’ANC a seguito di diverse analisi dei moduli “NEC” ha ritenuto utile dare queste indicazioni al fine di determinare in maniera corretta la data di avvio del normale funzionamento normale/ post modifica dell’impianto. Si sottolinea che questa data indica solo da quale giorno il gestore ha diritto alla assegnazione/riduzione di quote di CO₂.

12) Possibilità di un processo semplificato per le verifiche di impianti a basso rischio (poche emissioni, semplicità dei flussi...)

Risposta:

L’ANC non si oppone alla possibilità da parte dei verificatori di applicare il processo semplificato nelle verifiche (cioè analisi strategica e di rischio nelle edizioni degli anni precedenti, se non subentrano modifiche sostanziali e fare la verifica in un unico momento), ma indica che le casistiche per le quali è possibile applicarlo sono solo quelle descritte nell’art. 31 dell’AVR e KGN n. 5, versione aggiornata del 25 giugno 2016.

13) Possibilità di intervenire nei casi dove il cliente stabilisce le giornate di verifica ETS nel bando di gara e non sono disponibili altre informazioni.

Risposta:

Accredia ha messo in evidenza questa problematica. L’ANC ha confermato l’importanza di tale problematica che potrebbe mettere in discussione l’efficacia della verifica stessa. ANC sottopone al Comitato la proposta di Accredia di predisporre una comunicazione congiunta ANC/ACCREDIA rivolta rispettivamente a tutti gli operatori e verificatori, in cui si dica che non sono accettabili bandi in cui sono definite a priori le giornate di verifica da parte dell’operatore.

14) Verifiche e tarature degli strumenti (misura del gas naturale)

Risposta:

Riferirsi alla risposta del quesito n. 1.

15) Validità della deliberazione 27/2012 e indicazioni in merito nel caso di coesistenza di PdM approvati e PdM inviati ma non ancora approvati.

Risposta:

Riferirsi alla risposta del quesito n. 7.

16) Gestione dei tempi legati al NER

Risposta:

Riferirsi alla risposta del quesito n. 8.

17) Errori riscontrati dal Verificatore su PdM approvati

Risposta:

Riferirsi alla risposta del quesito n. 6.

18) Verifiche off-site

Risposta:

L'ANC conferma che oltre il rispetto di quanto definito all'art 31, per procedere con le verifiche off-site è necessario seguire anche quanto riportato nella KGN n. 5, versione aggiornata del 25 giugno 2016.